

**VARIAZIONE DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI**  
**Decreto Ministero Giustizia 09.11.2012, G.U. 20.11.2012**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 9 novembre 2012**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

del Ministero della giustizia di concerto con  
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2012, è pari a + 7,4;

Visto il decreto interdirigenziale del 9 novembre 2011, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

**Art. 1**

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

**a) fino a 6 chilometri € 1,93;**

**b) fino a 12 chilometri € 3,52;**

**c) fino a 18 chilometri € 4,86;**

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), **augmentata di € 1,03.**

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e così corrisposta:

**a) fino a 10 chilometri € 0,51;**

**b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,30;**

**c) oltre i 20 chilometri € 1,93.**

**Art. 2**

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012.

Il capo dipartimento del Ministero della giustizia: Birritteri

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze: Canzio